

Prot. N. 2359/17 Uoc.



PROCURA DELLA REPUBBLICA
Presso il Tribunale di Teramo

Alla Prefettura di Teramo

Alla Questura di Teramo

*Alla Commissione per il Riconoscimento della Protezione
Internazionale di Ancona*

Alla Direzione della Casa Circondariale di Teramo

Al Centro di Prima Accoglienza

All'Istituto Penale Minorile

Alla Questura – Squadra Mobile ed UPGSP

Alla Questura – Ufficio Immigrazione

Al Comando Carabinieri ROS di L'Aquila

Al Comando Provinciale Carabinieri di Teramo

Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Teramo

Al Gruppo Carabinieri-Forestale di Teramo

Alla Polizia Penitenziaria di Teramo

Alla Capitaneria di Porto di Giulianova

All'Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova

All'Ufficio Locale Marittimo di Tortoreto

All'Ufficio Locale Marittimo di Martinsicuro

All'Ufficio Locale Marittimo di Silvi Marina

All'Ufficio Locale Marittimo di Roseto degli Abruzzi

Ai Comandi di Polizia Municipale della Provincia di Teramo

Alla Direzione Territoriale del Lavoro - Teramo

Ai Responsabili delle Sezioni di Polizia Giudiziaria presso

la Procura della Repubblica di TERAMO

*Alla Direzione delle Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed istruzione,
Politiche Sociali della Regione Abruzzo*

Ai Servizi Sociali di Ambito della Provincia di Teramo

*Ai Servizi Sociali dei singoli Comuni aderenti ai progetti di cui agli artt.
13 L. 228/2003 e 18 D. L.vo 286/98 (oggi Programma Unico di Emersione)*

All'USSM di Teramo (Ufficio Servizi Sociali per i minori)

Alla Direzione Generale della ASL di Teramo

Al Coordinamento Assistenza Territoriale della ASL di Teramo

*All'Associazione On the Road – Martinsicuro (iscritta nella Sezione Seconda del
Registro Nazionale degli Enti Accreditati a realizzare programmi a favore delle
vittime di violenza, sfruttamento, tratta e riduzione in schiavitù ai sensi
dell'art. 18 comma 3 bis TU Immigrazione)*

Agli S.P.R.A.R della Provincia di Teramo
Ai C.A.S. della Provincia di Teramo
Ai Centri anti-violenza della Provincia di Teramo
Alle Comunità di accoglienza per minori della Provincia di Teramo
Agli Enti del privato sociale della Provincia di Teramo
Ai Responsabili provinciali delle organizzazioni sindacali
della Provincia di Teramo

e per conoscenza:

A/ Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo
A/ Presidente del Tribunale di Teramo
A/ Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di
L'Aquila

Linee guida per l'approccio alle potenziali vittime di tratta di esseri umani e grave sfruttamento.

La Procura della Repubblica di Teramo, unitamente alla Procura Generale presso la Corte d'Appello di L'Aquila ed alla Procura Distrettuale Antimafia, nell'ambito dell'iniziativa "*Laboratorio Giustizia Teramo – Tavolo: I reati multiculturali*" – che ha coinvolto altresì l'Università degli studi di Teramo – Facoltà di Giurisprudenza, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo e l'associazione *onlus* "On the Road" – in un'ottica di complessiva rivisitazione ed aggiornamento del Protocollo del 2005 in tema di "approccio alle potenziali vittime di traffico di esseri umani e sfruttamento nonché favoreggiamento dell'immigrazione irregolare", procedono ad implementare le originarie Linee Guida alla luce delle più recenti normative internazionali, europee e nazionali con il duplice obiettivo di:

- (1) ottimizzare la rete multi-agenzia già esistente nel territorio abruzzese in vista di una sempre più fluida ed efficace "dinamica multi-livello" di matrice investigativa/giudiziaria/sociale;
- (2) promuovere una costante ed efficace formazione degli operatori del settore e lo sviluppo di prassi virtuose nel quadro di un'azione integrata che, a livello locale, si ponga in una linea di ideale continuità con il percorso di prevenzione e contrasto al "traffico degli esseri umani ed alle altre forme di grave sfruttamento" nonché di "identificazione, assistenza, protezione, inclusione sociale delle vittime" tracciato dal quadro normativo nazionale ed internazionale di riferimento e, non da ultimo, dal Piano Nazionale Anti-tratta adottato dal Consiglio dei Ministri il 26/2/2016.

Alla luce dell'esperienza acquisita nel corso di oltre un decennio di applicazione delle originarie "Linee Guida" ed in ossequio alle indicazioni date dalla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo alle Procure Generali (tra l'altro) con le note del 10/1/2005 (prot. 609/G/2005), 6/6/2007 prot. 9891/G/07) e 24/11/2008, con il presente Protocollo si stabilisce altresì che – al fine di ottimizzare i rapporti tra la Procura Generale presso la Corte d'Appello di L'Aquila, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo e la Procura Distrettuale Antimafia di L'Aquila nonché al fine di garantire un efficiente coordinamento investigativo ed un tempestivo scambio di informazioni, per le tipologie di reati in materia di "*trafficking of human beings*", "*smuggling of migrants*" ed "*altre forme di grave sfruttamento*", la Procura della Repubblica di Teramo (quale Autorità procedente) informerà tempestivamente il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di L'Aquila ed il Procuratore Distrettuale Antimafia e curerà l'aggiornamento dello stato dei procedimenti.

PERTANTO

Richiamati:

- le "Linee guida per l'approccio alle potenziali vittime di traffico di esseri umani e sfruttamento nonché favoreggiamento dell'immigrazione irregolare – direttive di indagini" del 2/9/2005 (Prot. n. 313/05);
- l'aggiornamento del Protocollo in data 28/4/2010 (Prot. n. 349/10);

Considerata la Direttiva di indagini del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di L'Aquila dell'8 aprile 2005 (prot. 3288/05/SG/Amm);

Considerato il Protocollo di Intesa tra le Procure della Repubblica del Distretto di Corte d'appello di L'Aquila e la Procura Distrettuale Antimafia, sottoscritto in data 22 giugno 2005 (prot. n. 6194/05/SG/Amm);

Vista la Nota della Direzione Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo del 10/1/2005 (prot. 609/G/2005) con cui si auspicano iniziative da parte delle procure Generali tendenti ad uno scambio di informazioni e notizie tra le Procure Ordinarie (competenti in materia di traffico di migranti) e le Direzioni Distrettuali Antimafia (competenti in materia di tratta di persone), considerato l'evidente nesso tra i due fenomeni;

Vista la successiva Nota della Direzione Nazionale Antimafia del 6 giugno 2007 (prot. 9891/G/07) nella quale si ribadisce l'importanza di una stretta sinergia istituzionale in ragione delle evidenti interconnessioni esistenti tra "smuggling" e "trafficking" e della conseguente necessità di un efficace raccordo investigativo e di un tempestivo scambio di informazioni. Si raccomandano altresì iniziative finalizzate all'aggiornamento professionale delle Forze dell'Ordine ed all'istituzione di forme di collaborazione con le ONG impegnate nell'accoglienza/primo soccorso e nell'assistenza amministrativo- giudiziaria dei migranti;

Vista la nota del Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo del 24 novembre 2008, con cui si sollecitavano le Procure Generali e le Procure della Repubblica alla stipula di Protocolli di intesa anche con ONG e servizi sociali di assistenza e protezione delle vittime;

Considerati i principi e le raccomandazioni contenute nei principali atti internazionali e nazionali in tema di contrasto al fenomeno della tratta di esseri umani, tra cui, in particolare:

- **La Convenzione ONU di Palermo del 2000** sulla criminalità organizzata transnazionale ed i relativi Protocolli Addizionali in tema di tratta di persone e traffico di migranti;
- **La Decisione Quadro del Consiglio UE del 19 luglio 2002** sulla lotta alla tratta degli esseri umani (2002/629/GAI);
- **La Direttiva 2004/81/CE del Consiglio UE del 29 aprile 2004** recante la disciplina per il rilascio di titoli di soggiorno ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti;
- **La Direttiva 2004/80/CE del Consiglio del 29 aprile 2004** relativa all'indennizzo delle vittime di reato.
- **La Convenzione del Consiglio d'Europa del 16 maggio 2005** sull'azione di contrasto alla tratta di esseri umani;
- **La direttiva 2005/85/CE del Consiglio dell'1/12/2005** recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato;
- **Il D. L.vo n. 25/2008 "Attuazione della Direttiva 2005/85/CE del Consiglio dell'1/12/2005** recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato;
- **Le Convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, in particolare:**
 - Convenzione sul lavoro forzato e obbligatorio (1930) L. 29/01/1934, n. 274;
 - Convenzione sull'abolizione del lavoro forzato (1957), L. 24/04/1967, n. 447;

- Convenzione relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile (1999), L. 25/05/2000, n. 148;
- **L'art. 18 del Decreto legislativo n. 286/1998 (Testo Unico sull'Immigrazione);**
- **L'art. 13 della Legge n. 228/2003 (recante misure contro la tratta di persone);**
- **La Direttiva 2009/52/CE del 18 giugno 2009** che introduce norme minime uniformi relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- **Il D. L.vo n. 109/2012** – recante “Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”;
- **La Direttiva 36/2011 CE del Consiglio dell'Unione Europea e del Parlamento del 5 aprile 2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani (che sostituisce la decisione quadro del consiglio 2002/269 GAI.);**
- **La Direttiva 2012/29/UE del Consiglio e del Parlamento Europeo del 25/10/2012** recante “Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato” (che sostituisce la Decisione Quadro 2001/220/GAI);
- **Il D. L.vo n. 212/2015** di recepimento della Direttiva UE n. 29/2012;
- **Il D. L.vo 4 marzo 2014 n. 24** – recante “Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI. (14G00035);
- **Il D. L.vo n. 142/2015 (GU n.214 del 15-9-2015)** di “Attuazione della direttiva n. 2013/33/UE” (recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale) nonché della direttiva 2013/32/UE (recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di protezione internazionale);
- **Il Piano Nazionale anti-tratta adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 26/2/2016;**
- **La Legge 199/2016** - recante “Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo” (GU n.257 del 3-11-2016);
- **Il D.L. n. 13 del 17/2/2017** recante “Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale”

Considerato che la “tratta di esseri umani” rappresenta una gravissima violazione di **fondamentali diritti umani** che colpisce **persone, adulte e minori**, assoggettate a forme di sfruttamento e di violenza fisica e psicologica diversificate, agite da soggetti ed organizzazioni criminali (anche transnazionali), che operano anche nel diverso e contiguo settore criminale del favoreggiamento dell'immigrazione illegale;

Ritenuto che nell'approccio ad un simile fenomeno debba tenersi conto della mutevolezza che lo caratterizza a seconda del contesto socio-economico e del quadro normativo vigente in ciascun paese, della sua dimensione sommersa e delle diverse forme di sfruttamento in cui si manifesta, tra cui si individuano in prevalenza:

- **sfruttamento sessuale;**
- **grave sfruttamento lavorativo e lavoro forzato;**
- **sfruttamento nell'accattonaggio e in attività illegali forzate, che vedono coinvolti soprattutto minori;**

Rilevato che il metodo dell'approccio multi-agenzia nell'ambito delle procedure di identificazione e assistenza delle vittime di tratta di esseri umani ed altre forme di violenza e sfruttamento è indicato nei richiamati strumenti normativi nazionali ed internazionali quale modello di intervento privilegiato;

Considerate le Convenzioni, le Raccomandazioni, i Piani d'azione e tutti gli Atti normativi sovranazionali in tema di contrasto alla tratta di esseri umani formulate dagli organismi internazionali (Organizzazione delle Nazioni Unite, Unione Europea, Consiglio d'Europa, Organizzazione Internazionale del Lavoro, Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa);

Considerato altresì che il 26 febbraio 2016 il Consiglio dei Ministri ha approvato il Piano Nazionale Anti-Tratta per il triennio 2016-2018, i cui principi sono ispirati alla medesima metodologia multi-agenzia portata avanti dal presente Protocollo sin dal 2005 e che i contenuti delle *"Linee guida per la definizione di un meccanismo di rapida identificazione delle vittime di tratta e grave sfruttamento"* (Allegato II al PNA) recepiscono integralmente le indicazioni operative già fornite dalle *"Linee guida per l'approccio alle potenziali vittime di tratta di esseri umani e grave sfruttamento"* adottate dalla Procura della Repubblica di Teramo nel 2005 (e tale autorevole riconoscimento costituisce ulteriore conferma della validità metodologica dell'azione integrata che, con la presente versione, si vuole aggiornare);

Nel ribadire la necessità di individuare dei criteri condivisi ed omogenei di coordinamento in rete delle diverse fasi di approccio alle potenziali vittime nonché delle forme di adeguata assistenza prima e durante le eventuali indagini in materia, si stabilisce quanto segue:

ARTICOLO 1 - CREAZIONE DI REFERENTI E RESPONSABILI

A) All'interno dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Teramo è prioritario individuare – in linea con le circolari ministeriali – uno o più referenti (e relativi sostituti) che, nell'ambito e secondo gli obiettivi di cui all'art. 18 comma 3 *bis* D. L.vo 286/1998, si occupi di:

- 1) illustrare le prassi organizzative e la disciplina amministrativa a tutto il personale delle diverse forze dell'ordine che, per ragioni di ufficio, viene in contatto con le potenziali vittime di tratta e sfruttamento. A tal fine il predetto referente potrà anche tenere riunioni informative e di programma;
- 2) coordinare le attività svolte dal predetto personale attinenti alla identificazione e al primo supporto delle potenziali vittime di tratta e sfruttamento con le necessità e le esigenze di natura amministrativa di cui al D. L.vo 286/98;
- 3) per quanto di competenza ed al fine di garantire un utile e reciproco scambio di informazioni, nonché per adottare le soluzioni più idonee con riferimento alla permanenza nel territorio dello stato dello straniero irregolare, che sia potenziale vittima di tratta o sfruttamento, occorre tenere i rapporti con il Pubblico Ministero referente e con i servizi sociali pubblici e privati accreditati¹.

¹ *Iscritti nella Seconda Sezione del Registro Nazionale di enti e associazioni che svolgono attività a favore degli stranieri immigrati ai sensi dell'art. 42 comma 2 del Decreto Legislativo 25 Luglio 1998, n.286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e dell'art.54 del D.P.R. 31 agosto 1999, n.394, regolamento di attuazione del suddetto Testo unico (la Seconda Sezione del Registro riguarda gli enti accreditati a realizzare i programmi a favore delle vittime di violenza, sfruttamento, tratta e riduzione in schiavitù ai sensi dell'art. 18 D.Lgs. 286/98 e dell'art. 13 L. 228/2003).*

B) I vertici di **Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Capitaneria di Porto, Comandi di Polizia Locale**, ognuno negli ambiti di propria competenza, provvedono ad individuare nell'ambito delle rispettive ripartizioni territoriali (divisioni, commissariati, compagnie, nuclei, ed uffici territoriali marittimi etc.) uno o più responsabili in tema di:

- 1) procedure di identificazione delle potenziali vittime di tratta e sfruttamento;
- 2) gestione le indagini relative ai delitti di cui al **Capo III, Sezione I del codice penale (artt. 600, 600 bis 600 ter 600 quinquies 600 sexies, 600 septies, 600 octies, 601 CPC; 602, 602 bis, 602 ter, 603 bis c.p.)**, art. 12 comma 3 e segg. **D. L.vo 286/1998, artt. 3 e 4 L. 75/1958, associazione a delinquere finalizzata (art. 416 c.p.) alla commissione di uno dei delitti precedentemente elencati ed altri reati connessi nell'ambito dello sfruttamento sessuale, lavorativo o per altri scopi.**

I predetti responsabili si devono coordinare costantemente con i referenti ex art. 18 comma 3 *bis* D. L.vo 286/1998 dell'Ufficio immigrazione della Questura, al fine di pianificare le necessità di assistenza della potenziale vittima e delle eventuali indagini con le esigenze di natura amministrativa, di competenza dell'Ufficio immigrazione.

Devono, inoltre:

- operare in immediato rapporto con il Pubblico Ministero;
- e/o operare in coordinamento con gli operatori sociali di enti pubblici e/o enti privati accreditati, al fine di svolgere ogni attività utile all'identificazione e all'assistenza alla potenziale vittima durante il primo approccio e poi nella fase eventuale delle indagini, nell'ottica della sua protezione e del suo ruolo attivo e consapevole nell'ambito di esse;
- illustrare contenuti e allegati delle presenti Linee Guida a tutto il personale del proprio ente che, per ragioni di ufficio, viene in contatto con le potenziali vittime di tratta e sfruttamento. A tal fine i predetti responsabili o referenti potranno anche tenere riunioni informative, formative e di programma.

C) All'interno della **Prefettura** è auspicabile l'individuazione di un referente che, nell'ambito dell'attività di coordinamento del programma di soccorso e accoglienza dei richiedenti lo status di rifugiato accolti nella provincia, provveda a segnalare ai gestori dei centri l'arrivo di potenziali vittime di tratta e la necessità dell'invio di queste ultime alle associazioni accreditate e/o ai servizi sociali del territorio al fine di agevolarne l'identificazione, favorire l'avvio del "programma unico di emersione assistenza ed integrazione sociale" ex art. 18 comma 3 *bis* D. L.vo n. 286/98. La prefettura si impegna altresì ad affrontare, all'interno dei Consigli e/o Comitati ivi istituiti, questioni attinenti i temi della tratta e del grave sfruttamento, anche ai fini dell'applicazione delle presenti linee guida.

D) All'interno della **Direzione Provinciale del Lavoro di Teramo** si provvede ad individuare, tra gli ispettori, più referenti, in grado di identificare le potenziali vittime di forme di sfruttamento lavorativo (**art. 12 e 22 D. L.vo 286/98, 603 bis c.p. ecc..**) secondo gli obiettivi di cui all'**art. 18 comma 3 bis D. L.vo 286/98** con il compito di:

- 1) operare in immediato rapporto con il Pubblico Ministero;
- 2) e/o operare in coordinamento con gli operatori sociali di enti pubblici e/o enti privati accreditati, al fine di svolgere ogni attività utile all'identificazione e all'assistenza alla potenziale vittima al momento del primo approccio e poi durante la fase eventuale delle indagini, nell'ottica della sua protezione e del suo ruolo attivo e consapevole nell'ambito di esse;

- 3) illustrare contenuti e allegati delle presenti Linee Guida a tutto il personale del proprio ente che, per ragioni di ufficio, viene in contatto con le potenziali vittime di tratta e sfruttamento. A tal fine i predetti responsabili o referenti potranno anche tenere riunioni informative, formative e di programma (in linea con le indicazioni dell'Allegato III al Piano Nazionale Anti-tratta 2016 – *Manuale per gli Ispettori del lavoro*).

E) La Commissione per il riconoscimento della protezione internazionale di Ancona (territorialmente competente le Marche e l'Abruzzo), nello svolgimento dell'attività istituzionale declinata secondo le direttive del Ministero, sin dal primo approccio e durante la successiva fase del procedimento amministrativo, opererà in coordinamento con gli operatori sociali di enti pubblici e/o enti privati accreditati, al fine di svolgere ogni attività utile all'identificazione ed all'assistenza in favore della potenziale vittima di tratta. Conseguentemente, qualora nel corso dell'audizione dello straniero nell'ambito della procedura per il riconoscimento dello *status* di rifugiato emergessero elementi sintomatici di una situazione di tratta/sfruttamento/favoreggiamento dell'immigrazione irregolare, la Commissione provvederà a darne segnalazione alle associazioni accreditate e/o ai servizi sociali del territorio, nonché alla Questura (ex art. 32 comma 3 *bis* D. L.vo n. 25/2008). Ciò al fine di agevolare l'identificazione, favorire l'avvio del "programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale ex art. 18 comma 3 *bis* D. L.vo n. 286/98, come peraltro previsto nell'apposito **protocollo stipulato dalla Commissione Territoriale con l'Associazione On the Road Onlus in data 2/2/2017 ed in conformità alle Linee Guida per l'Identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti la protezione internazionale emanate dalla commissione nazionale per il diritto di asilo.** La commissione si impegna altresì a procedere alle dovute comunicazioni alla Procura della Repubblica Ordinaria e/o alla Procura Distrettuale, ove da queste richieste.

F) All'interno degli Ambiti territoriali sociali e dei servizi sociali di ambito, presso i presidi ospedalieri, in auspicabile raccordo con la Direzione Politiche Sociali della Provincia, nonché all'interno degli Enti del Privato Sociale Accreditati, operanti nel settore dei servizi sociali privati vengono individuati specifici referenti, i quali dovranno:

- 1) coordinarsi con le Questure e le Forze di polizia, nonché con altri soggetti da questi coinvolti, per la prestazione dei servizi di informazione, mediazione linguistico-culturale ed assistenza necessari fin dal primo approccio con la potenziale vittima;
- 2) garantire, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative e di riservatezza, l'attività di assistenza psicologica, di mediazione e di prime cure che possono rendersi necessarie in caso di approccio con una potenziale vittima, provvedendo altresì all'accoglienza o alla sistemazione della vittima quando ciò sia necessario, in accordo con le autorità procedenti; le medesime autorità, ove possibile, informano preventivamente gli operatori sociali circa le necessità di assistenza;
- 3) formare ed informare il proprio personale circa le specificità degli aspetti legali e processuali connessi all'identificazione ed all'assistenza delle vittime, in un'ottica di approccio integrato e nel rispetto di ruoli e prerogative;
- 4) illustrare contenuti e allegati delle presenti Linee Guida a tutto il personale del proprio ente che viene in contatto con le potenziali vittime di tratta e sfruttamento. A tal fine i predetti responsabili o referenti potranno anche tenere riunioni informative, formative e di programma.

Inoltre, gli Enti del privato sociale accreditati, tra cui l'Associazione On the Road, (anche quale gestore del numero verde Anti-tratta del Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per le regioni Abruzzo, Marche e Molise e quale ente titolare e gestore del progetto di assistenza e integrazione sociale ai sensi dell'art. 18 comma 3 *bis* D. L.vo 286/98) in considerazione dell'acquisita specializzazione ed esperienza maturate nell'approccio e nella

identificazione delle vittime di tratta e grave sfruttamento, si impegnano a fornire supporto ed assistenza ai soggetti indicati dalla lettera A) alla lettera J).

G) All'interno della **Casa Circondariale** si provvede ad individuare referenti della Polizia Penitenziaria, dell'Area Trattamento e dell'UEPE che, ognuno nell'ambito delle proprie competenze, hanno il compito di segnalare la potenziale vittima al Pubblico Ministero e/o ai Servizi Sociali e agli Enti Privati Accreditati e di avviare le procedure indicate agli artt. 2 e 3. delle presenti Linee Guida.

A tale scopo il referente provvede a diffondere presso il personale le presenti Linee Guida e relativi allegati, nonché ogni altro materiale utile; il referente potrà inoltre a tali fini organizzare riunioni informative, formative e di programma.

H) All'interno dell'Istituto Penale Minorile (IPM) e del Centro di prima Accoglienza (CPA) si provvede ad individuare referenti della Polizia Penitenziaria, dell'Area Trattamento e dell'USSM (Ufficio Servizi Sociali Minorili) con il compito, ognuno nell'ambito delle proprie competenze, di segnalare la potenziale vittima al Pubblico Ministero (sia presso la Procura per i Minori, per l'eventuale avvio di procedimenti a tutela del minore, sia presso la Procura Ordinaria e/o Distrettuale) nonché ai Servizi Sociali ed agli Enti Privati Accreditati e di avviare le procedure indicate agli artt. 2 e 3 delle presenti Linee Guida.

A tale scopo ciascun referente provvede a diffondere presso il personale le presenti Linee Guida e relativi allegati nonché ogni altro materiale utile; il referente potrà inoltre a tali fini organizzare riunioni informative, formative e di programma.

I) All'interno dei **Distretti Sanitari** si provvede ad individuare un referente che dovrà coordinarsi con i Servizi Sociali presso i Presidi ospedalieri e con il personale dei diversi Servizi Sanitari e del Pronto Soccorso, affinché suddetto personale sia in grado di riconoscere e segnalare la potenziale vittima ai Servizi Sociali e agli Enti Privati Accreditati. Dovrà essere stabilito un coordinamento specifico con gli ispettori ASL che operano in materia di igiene e prevenzione sui luoghi di lavoro.

A tale scopo il referente provvede a diffondere presso il personale di tutti i servizi interessati le presenti Linee Guida e relativi allegati, nonché ogni altro materiale utile; il referente potrà inoltre a tali fini organizzare riunioni informative, formative e di programma.

J) I **Sindacati e le Associazioni di categoria** provvedono ad individuare un referente per ciascun organismo, con il compito di mettere in condizione il personale delle diverse sedi di riconoscere e segnalare la potenziale vittima ai Servizi Sociali e agli Enti Privati Accreditati.

A tale scopo i referenti provvedono a diffondere presso il personale di tutti i servizi interessati le presenti Linee Guida e relativi allegati, nonché ogni altro materiale utile; i referenti potranno, inoltre, a tali fini organizzare riunioni informative, formative e di programma.

K) Gli **Enti locali** interessati provvedono ad individuare un referente nell'ambito della propria organizzazione, con il compito di mettere in condizione il personale di riconoscere e segnalare la potenziale vittima ai Servizi Sociali e agli Enti Privati Accreditati.

A tale scopo il referente provvede a diffondere presso il personale di tutti i servizi interessati, tra cui in modo particolare la Polizia Municipale, le presenti Linee Guida e relativi allegati, nonché ogni altro materiale utile; il referente potrà inoltre a tali fini organizzare riunioni informative, formative e di programma.

L) Gli altri **Enti del Privato Sociale** (Centri e/o Istituti di ascolto, assistenza, accoglienza, non accreditati cioè attraverso l'iscrizione al Registro Nazionale di cui alla nota a pag. 3), tramite un proprio referente, provvedono a diffondere presso il personale dei propri servizi interessati le presenti Linee Guida e relativi allegati, nonché ogni altro materiale utile ad organizzare o a partecipare ad eventuali

riunioni informative, formative e di programma, al fine di facilitare le procedure di riconoscimento e segnalazione della potenziale vittima ai Servizi Sociali e agli Enti Privati Accreditati. Inoltre, collaborano con i servizi sociali pubblici o privati accreditati, nonché con le forze dell'ordine e l'ufficio immigrazione per l'eventuale assistenza/accoglienza, se richiesta e disponibile, da fornire alle vittime. E' prevista ed auspicata l'adesione al presente protocollo di altri enti (in particolare: le Comunità di Accoglienza per minori e le Strutture SPRAR istituite in attuazione della vigente normativa in materia di protezione internazionale), i quali provvederanno alla nomina di propri referenti di cui daranno comunicazione ad istituzioni, enti ed associazioni in indirizzo al fine di partecipare all'attuazione del presente Protocollo.

In previsione di tale adesione, si auspica sin d'ora che:

N) Le Comunità di Accoglienza per Minori provvedano ad individuare un referente ed a diffondere tra il personale le presenti Linee Guida e relativi allegati, al fine di facilitare le procedure di riconoscimento e segnalazione della potenziale vittima della tratta e/o dello sfruttamento ai Servizi Sociali, agli Enti Privati Accreditati ed alla Procura della Repubblica

O) Le Strutture SPRAR (sistema per richiedenti asilo e rifugiati) provvedano ad individuare un referente ed a diffondere tra il personale le presenti Linee Guida e relativi allegati, al fine di facilitare le procedure di riconoscimento e segnalazione della potenziale vittima della tratta e/o dello sfruttamento ai Servizi Sociali, agli Enti Privati Accreditati ed alla Procura della Repubblica

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

I destinatari delle presenti Linee Guida comunicheranno alla Procura della Repubblica di Teramo ed a quella Distrettuale di L'Aquila tempestivamente – e comunque entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di adesione – il nominativo dei referenti.

ARTICOLO 2 – CONTESTI DI APPROCCIO CON LE POTENZIALI VITTIME

Il primo contatto con la potenziale vittima di tratta o sfruttamento può avvenire – anche del tutto occasionalmente nel corso dell'espletamento dell'attività istituzionale – e deve essere finalizzato a riscontrare la sussistenza di indicatori di possibili situazioni di traffico di esseri umani e sfruttamento.

In particolare, occorre essere consapevoli che il primo contatto con le persone “trafficate” può avvenire in taluno dei seguenti contesti:

- *indoor* (in appartamenti, in locali notturni, in esercizi pubblici) ovvero *outdoor* (sulla strada, sul litorale);
- in ambito penitenziario;
- presso l'Ufficio Immigrazione della Questura ovvero presso lo Sportello Unico per l'immigrazione;
- nello svolgimento delle procedure per il riconoscimento della Protezione Internazionale (in particolare nel corso dell'audizione del richiedente asilo);
- tra l'utenza dei Servizi Sociali, pubblici e privati, dei Distretti Sanitari, Sportelli CUP e Pronto Soccorso (ed altri servizi);
- nel corso di controlli relativi alla prevenzione e tutela della salute sui luoghi di lavoro ovvero in sede di ispezioni presso fabbriche e opifici o altri luoghi di lavoro;
- nell'esercizio di attività istituzionali aventi ad oggetto l'assistenza a persone vulnerabili;

- nell'ambito di Enti del Privato Sociale nel quadro delle loro attività;
- nell'ambito di Organizzazioni Sindacali o di Categoria;
- negli Istituti Penale Minorile (IPM), nei Centri di Prima Accoglienza (CPA) e nelle Comunità di Accoglienza per i Minori, in particolare con riferimento ai minori stranieri non accompagnati;
- nelle Strutture di Accoglienza (SPRAR), in particolare con riferimento a donne, uomini e minori richiedenti asilo;

ARTICOLO 3 – IL RUOLO DEI REFERENTI ED OPERATORI

I REFERENTI

Nei suddetti contesti, al di fuori degli specifici obblighi di denuncia previsti dalla legge, i referenti provvedono ad operare secondo i criteri di cui all'articolo 1 e seguenti.

I referenti delle Forze dell'Ordine interessate dovranno, inoltre, informare sempre, anche per iscritto, il Pubblico Ministero (sia quello di turno del relativo gruppo specializzato, sia quello di turno esterno presso la Procura Ordinaria e Distrettuale, ove necessario e/o opportuno con doppia comunicazione) e, nel caso di minori, anche il Pubblico Ministero presso la Procura del Tribunale per i Minorenni, per l'adozione delle direttive del caso, sia per quanto attiene al compimento immediato di indagini urgenti, sia per quanto previsto dall'art. 18 D. L.vo 286/98 nonché per le determinazioni relative alla prima sistemazione dei minori non accompagnati.

GLI OPERATORI

A) Ogni operatore nell'ambito delle Forze dell'Ordine, in presenza di categorie vulnerabili (migranti irregolari, donne, minori, anziani, lavoratori in condizioni di potenziale sfruttamento, persone che presentano uno o più indicatori di rischio elencati nell'Allegato B) dovrà attenersi alle seguenti indicazioni generali:

- 1) essere sempre consapevole della possibilità di trovarsi innanzi a potenziali vittime di reati gravissimi;
- 2) valutare l'ipotesi che anche dietro a semplici casi di immigrazione illegale, prostituzione apparentemente "libera", irregolarità sui luoghi di lavoro, minori non accompagnati ed altre situazioni e circostanze simili, può celarsi una vicenda di tratta, violenza e sfruttamento lavorativo o sessuale ovvero nell'ambito delle cd. "economie illegali" (traffico illecito di sostanze stupefacenti, accattonaggio, traffico di organi...);
- 3) operare un preventivo accertamento dell'età della presunta vittima (atteso che spesso i minori dichiarano falsamente la maggiore età, esibendo altresì documenti falsi), seguendo le indicazioni procedurali di cui al pertinente paragrafo dell'art. 4 (Disposizioni Specifiche relative ai minori);
- 4) tenere in debita considerazione che la normativa nazionale ed internazionale in materia di "tratta di esseri umani" evidenzia chiaramente l'**irrilevanza del consenso della vittima allo sfruttamento, consenso che pertanto non deve influire in alcun modo sul riconoscimento del status di vittima;**
- 5) evitare atteggiamenti aggressivi;
- 6) avere cura di soddisfare i bisogni primari della potenziale vittima, eventualmente facendo ricorso ai servizi sociali pubblici o privati accreditati, con particolare riguardo alle esigenze sanitarie e di sicurezza;

- 7) informare il referente per le indagini presso il Corpo di Polizia Giudiziaria di appartenenza (ovviamente tale esigenza non rileva quando procedano direttamente ed in prima battuta gli stessi responsabili/referenti, come, ad es., nel caso di accompagnamento della vittima da parte di un ente di protezione a sporgere denuncia);
- 8) informare i referenti della Direzione Provinciale del Lavoro qualora una situazione di sfruttamento emerga in un contesto lavorativo per gli opportuni approfondimenti e controlli di settore;
- 9) informare i Servizi Sociali (pubblici o privati accreditati) in grado di fornire il primo ausilio, l'assistenza ed il sostegno psicologico, informativo, di mediazione culturale nonché di contribuire all'approfondimento del sospettato *status* di vittima di tratta o altre forme di violenza e sfruttamento;
- 10) informare i referenti presso l'Ufficio Immigrazione dell'avvenuta presa in carico di una potenziale vittima e dell'esito dell'intervista svolta secondo lo schema allegato (*sub A*) al presente Protocollo, ai fini dell'avvio delle previste procedure amministrative per regolarizzarne la posizione sul territorio nazionale ai sensi degli artt. 13, 17 e 18 TU Immigrazione;**

B) Ogni operatore nell'ambito di Amministrazioni, Enti ed Associazioni pubblici e privati (Servizi Sociali, Servizi Sanitari, Comunità di accoglienza per minori, USSM, Strutture di accoglienza SPRAR, Sindacati, Associazioni di Categoria, Centri Anti-violenza, Enti del Privato Sociale accreditati o non accreditati) soprattutto quando si trovi in presenza di categorie vulnerabili (migranti irregolari, donne, minori, anziani ecc..) dovrà attenersi alle seguenti indicazioni:

1. essere sempre consapevole della possibilità di trovarsi innanzi a potenziali vittime di reati gravissimi;
2. valutare l'ipotesi che anche dietro a semplici casi di immigrazione illegale, prostituzione apparentemente "libera", irregolarità sui luoghi di lavoro, minori non accompagnati ed altre situazioni e circostanze simili, può celarsi una vicenda di tratta, violenza e sfruttamento lavorativo o sessuale ovvero nell'ambito delle cd. "economie illegali" (traffico illecito di sostanze stupefacenti, accattonaggio, traffico di organi...);
3. qualora, anche ai fini delle più opportune determinazioni in ordine all'accoglienza/assistenza/protezione, sia necessario un approfondimento in ordine all'età della presunta vittima, segnalare il caso alle Forze dell'Ordine per l'avvio delle procedure di accertamento dell'età, come indicato al punto 3 del paragrafo A);
4. avere cura di soddisfare i bisogni primari della potenziale vittima, eventualmente facendo ricorso ai servizi sociali pubblici o privati accreditati, con particolare riguardo alle esigenze sanitarie e di sicurezza;
5. informare i Servizi Sociali (pubblici o privati accreditati) affinché forniscano il primo ausilio in termini di assistenza e sostegno psicologico, informativo, di mediazione culturale, e contribuiscano all'approfondimento dell'effettivo status di vittima di tratta o altre forme di violenza e sfruttamento;
6. valutare l'ipotesi, da parte degli operatori di Comunità di accoglienza per minori stranieri non accompagnati e di strutture di accoglienza per richiedenti asilo (SPRAAR) che, sebbene ai loro ospiti sia stata accordata una tutela amministrativa conseguente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi diversi da quelli che involgono la tratta di esseri umani e il grave sfruttamento, questi ultimi potrebbero essere comunque potenziali vittime dei predetti reati.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE AI MINORI

Ogni operatore delle comunità di accoglienza per minori dovrà valutare l'ipotesi per cui dietro ogni minore straniero non accompagnato possa celarsi una potenziale vittima di tratta o grave sfruttamento.

Sarà pertanto opportuno attenersi alle seguenti indicazioni:

- sottoporre il minore a colloquio unitamente al mediatore culturale, avendo cura di riscontrare la sussistenza di uno o più indicatori di rischio elencati nell'apposito Allegato B;
- qualora l'età della presunta vittima sia incerta, si dovrà presumere che l'interessato sia minore e conseguentemente avviare le necessarie misure di protezione e assistenza;
- qualora, anche ai fini delle più opportune determinazioni in ordine all'accoglienza/assistenza/protezione, sia necessario un approfondimento in ordine all'età della presunta vittima, segnalare il caso alle Forze dell'Ordine per l'avvio delle procedure di accertamento dell'età, come indicato al punto 3 del paragrafo A). **A tali fini, considerato che secondo le più recenti disposizioni legislative e regolamentari in materia "l'accertamento socio-sanitario dell'età deve essere svolto in un ambiente idoneo con un approccio multi-disciplinare da professionisti adeguatamente formati e, ove necessario, in presenza di un mediatore culturale, utilizzando modalità meno invasive possibili e rispettose dell'età presunta, del sesso e dell'integrità fisica e psichica della persona" (cfr. Legge n. 47 del 7/4/2017 art. 5 e DPCM n. 234 del 10/11/2016), l'accertamento dell'età delle presunte vittime avverrà con la collaborazione dell'Unità Operativa di Pediatria del Presidio Ospedaliero G. Mazzini di Teramo (presso la quale si svolgerà la procedura multi-disciplinare per l'accertamento dell'età dei minori non accompagnati) e soltanto in casi limite, permanendo un ragionevole dubbio, con esame radiografico.**
- Segnalare in ogni caso al Pubblico Ministero, sia presso la Procura Ordinaria e Distrettuale sia presso quella minorile, trasmettendo altresì una relazione sintetica in ordine al vissuto della potenziale vittima;
- Avviare le procedure per la nomina da parte del Giudice Tutelare di un tutore in favore del minore;
- Procedere ad una osservazione costante del comportamento del minore, garantendogli le necessarie forme di assistenza e sostegno psicologico anche ai fini di una graduale emersione della effettiva realtà personale della vittima.

ARTICOLO 4 - (LA PRIMA INTERVISTA)

Gli operatori delle Forze dell'Ordine, delle Amministrazioni, degli Enti ed Associazioni pubblici e privati destinatari del presente Protocollo (Servizi Sociali, Servizi Sanitari, Comunità di accoglienza per minori, USSM, Strutture di accoglienza SPRAR, Sindacati, Associazioni di Categoria, Centri Anti-violenza, Enti del Privato Sociale accreditati o non accreditati), opereranno in forma coordinata ed integrata, procedendo all'identificazione delle presunte vittime sulla base delle modalità di "intervista" di seguito indicate.

L'intervista deve essere eseguita utilizzando il modello allegato alle presenti Linee Guida (ALLEGATO A), dovrà essere redatta in forma scritta ed archiviata tra gli atti dell'ufficio che la redige.

Avuto riguardo alla diversità delle forme di sfruttamento ipotizzabili è tuttavia necessario che sin dal primo approccio gli operatori nei diversi ambiti di competenza conducano l'intervista anche al fine di acquisire informazioni relative allo specifico contesto situazionale.

In ogni caso, qualunque sia il contesto di intervento, è necessario:

- organizzare l'azione congiunta di operatori delle Forze dell'Ordine, Operatori del Sociale e della mediazione culturale;
- effettuare la/e intervista/e in luoghi accoglienti e con modalità non aggressive;
- separare la potenziale vittima dal luogo in cui sono eventualmente trattenuti i presunti trafficanti/sfruttatori o le persone che a questi potrebbero riferire. A tale scopo, sarebbe opportuno adibire un locale all'interno degli uffici, possibilmente privo di elementi distintivi ed in cui è possibile assicurare alla vittima il soddisfacimento di propri bisogni primari;
- condurre l'intervista ai minori (o presunti tali) con l'ausilio di personale professionalmente qualificato, unitamente al mediatore culturale;
- qualora si tratti di minore, procedere ad un periodo di osservazione all'interno della struttura che lo ospita, anche al fine di superare la possibile diffidenza nei confronti degli operatori;
- nella somministrazione del questionario tener sempre conto della condizione di vulnerabilità della vittima, in relazione all'età ed livello di sviluppo emotivo/cognitivo/ comportamentale;
- informare le persone con cui si entra in contatto della possibilità di avvalersi di un avvocato ed eventualmente di accedere al gratuito patrocinio, nonché di ogni altro elemento in linea con le disposizioni del D. L.vo n. 212/2015;
- valorizzare il ruolo del mediatore culturale unitamente al quale si deve effettuare una prima intervista alla possibile vittima in base alle procedure concordate;
- valorizzare gli elementi rilevatori quali indicatori di tratta e di altre forme di violenza e sfruttamento, utilizzando in particolare l'Elenco allegato (*sub B*) alle presenti Linee Guida e gli elenchi in uso alle forze dell'ordine o altri curati da organismi nazionali ed internazionali.

Gli operatori che procedono all'intervista dovranno altresì:

- ❖ informare adeguatamente la presunta vittima, utilizzando una lingua comprensibile, circa le forme di assistenza, protezione e soggiorno offerte dall'ordinamento giuridico italiano. In particolare:
 - a) il programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale previsto dall'art.18 comma 3 *bis* D L.vo 286/1998 e il rientro volontario assistito;
 - b) la richiesta di protezione internazionale disciplinata dal D. L.vo n. 24/2014;
- ❖ informare la persona della possibilità di richiedere informazioni e aiuto, 24 ore su 24, al **Numero Verde 800.290.290**, che mette a disposizione una mediatrice per ciascuna lingua dei principali Paesi di provenienza delle vittime (di tale servizio possono fruire anche i referenti delle forze dell'ordine e di altre agenzie interessate);
- ❖ ove possibile, distribuire nei locali in uso agli organi procedenti dove possono stazionare per qualsiasi motivo cittadini stranieri, materiale cartaceo in lingua sulle opportunità offerte dalla legge in questo settore (in speciale modo questa distribuzione può avvenire nei locali delle Questure, presso l'Ufficio immigrazione);

Qualora all'esito l'intervista siano emersi indicatori positivi circa lo status di vittima della persona sentita, il referente della Polizia Giudiziaria procedente, sentito il referente dell'Ufficio Immigrazione ed il responsabile del Servizio Sociale (pubblico o privato accreditato):

- 1) informa il Pubblico Ministero, il quale valuta gli strumenti da adottare con riferimento alla presenza della presunta vittima sul territorio nazionale nonché le forme di assistenza temporaneamente attivate, l'accoglienza della persona presso idonee strutture sul territorio o della rete nazionale di protezione sociale.
- 2) Promuove, sentito il Pubblico Ministero, le successive misure a tutela dei diritti della vittima, tra cui l'eventuale accesso al programma unico ex art. 18 comma 3 *bis* del Decreto Legislativo 286/98;

Tutte le procedure sopra indicate dovranno essere eseguite anche nel caso in cui la potenziale vittima di tratta/sfruttamento abbia commesso dei fatti di reato. In tal caso le Forze dell'Ordine dovranno necessariamente raccordarsi con il Pubblico Ministero il quale valuterà la posizione della persona in esame.

ARTICOLO 5 - (DISPOSIZIONI PROCESSUALI) LA TUTELA DELLA VITTIMA NEL PROCEDIMENTO PENALE

In presenza di vittime di sfruttamento/tratta inserite nei programmi di assistenza previsti dagli artt. 18 D. L.vo 286/98 e 13 legge 228/2013, il Pubblico Ministero che procede per taluno dei reati di cui agli artt. 600 c.p., 600 bis c.p., 600 *ter* c.p., 600 *quinqies* c.p., 600 *sexies* c.p., 600 *septies* c.p., 600 *octies*, 601 c.p., 602 c.p., 602 *bis* c.p., 602 *ter* c.p. ed associazione a delinquere finalizzata (art. 416 c.p.) alla commissione di uno dei delitti precedentemente elencati, richiede l'incidente probatorio per l'assunzione della testimonianza della vittima ai sensi dell'art. 392 comma 1 *bis* c.p.p.

Qualora si proceda per le altre ipotesi di reato configurabili in materia di tratta e/o sfruttamento o comunque fattispecie ad essi collegate (art. 603 *bis* c.p., artt. 12 comma 3 e segg. D. L.vo 286/1998, artt. 3 e 4 L. 75/1958, associazione a delinquere finalizzata alla commissione di uno dei delitti precedentemente elencati ed altri reati connessi allo sfruttamento sessuale, lavorativo o di altra natura), in ossequio alle previsioni della Direttiva 2012/29 UE del 25/10/2012 il Pubblico Ministero si impegna ugualmente a richiedere l'incidente probatorio al fine di garantire un'efficace tutela a tali categorie di soggetti particolarmente vulnerabili.

Restano ferme ed esulano dalle presenti Linee Guida le valutazioni e le azioni di coordinamento investigativo previste dagli artt. 371 e 371 *bis* c.p.p., nonché in tema di eventuale applicazione di magistrati della Procura ordinaria ad indagini ex art. 51 comma 3 bis c.p.p..

L'ufficio del Pubblico Ministero segnalerà al Giudice per le Indagini Preliminari e poi a quello del dibattimento che la persona offesa dai reati di cui sopra dovrà essere considerata per ragioni di età e condizione psico-fisica "particolarmente vulnerabile".

Per tali ragioni potrà richiedere di espletare la prova testimoniale con le modalità previste dalla legge (art. 398 comma 5 *bis* c.p.p., come modificato dal D.L.vo 24 marzo 2014, e 498 comma 4 *ter* c.p.p.) ed idonee a proteggerla dalle conseguenze (potenzialmente) traumatiche della deposizione in pubblica udienza.

ARTICOLO 6 - (FORMAZIONE PERIODICA)

I destinatari del Presente Protocollo favoriranno la specializzazione professionale di referenti e/o operatori, al fine di garantire un approccio corretto, consapevole ed efficace alle vittime di tratta e sfruttamento.

Si procederà altresì ad organizzare periodicamente - in coordinamento con la Procura della Repubblica - specifici eventi di formazione finalizzati all'aggiornamento normativo e pratico.

ARTICOLO 7 - (MONITORAGGIO E VERIFICA)

Al fine di monitorare i risultati delle attività compiute conformemente alle presenti linee guida e di proporre eventuali aggiornamenti e/o modifiche del Protocollo, si stabilisce sin d'ora che almeno ogni biennio - su iniziativa di uno qualsiasi dei destinatari del presente Protocollo e, comunque, su iniziativa della Procura della Repubblica di Teramo, della Procura Distrettuale e della Procura Generale di L'Aquila si terrà una riunione di verifica dello stato dell'arte.

Allegati:

- A) schema di intervista;
- B) elenco indicatori di grave sfruttamento e tratta;

Teramo, 23 giugno 2017

Il Procuratore della Repubblica di Teramo
Dott. Antonio R.J. GUERRIERO

Il Procuratore Distrettuale Antimafia
Dott. Michele RENZO

Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di L'Aquila
Dott. Pietro MENNINI

MODELLO D'INTERVISTA PER L'IDENTIFICAZIONE DELLE VITTIME DI TRATTA ED ALTRE FORME DI SFRUTTAMENTO

1. Prima dell'intervista

Prima di iniziare un colloquio, la persona intervistata dovrà ricevere informazioni precise in merito agli scopi ed alle finalità della procedura di identificazione, avuto riguardo a quanto stabilito dagli articoli 18 D. L.vo n. 286/1998 e 13 Legge n. 228/2003.

Il colloquio con la potenziale vittima di tratta o sfruttamento potrà iniziare soltanto *dopo* che il soggetto abbia altresì ricevuto informazioni precise in ordine alle modalità del colloquio e alle alternative disponibili.

Nel caso in cui l'interessato non possieda le competenze linguistiche necessarie per comunicare con gli operatori italiani, è indispensabile garantire l'assistenza linguistica con l'ausilio di interpreti e mediatori culturali.

Viste le modifiche che l'art. 6 D.L. n. 13 del 17/2/2017 ha apportato all'art. 14¹ D. L.vo n. 25/2008 ("Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato), si consiglia di procedere - ove possibile - alla video-registrazione dell'intervista e contestuale trascrizione con l'ausilio di sistemi automatici di riconoscimento vocale ovvero di un interprete.

¹ Art. 6 D.L. n. 13 del 17/2/2017

Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

- *Omissis* -

3 *septies*:

c) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (Verbale del colloquio personale).

1. Il Colloquio condotto dalle Commissioni Territoriali per il Riconoscimento della Protezione Internazionale è videoregistrato con mezzi audiovisivi e trascritto in lingua italiana con l'ausilio di sistemi automatici di riconoscimento vocale. Della trascrizione del colloquio è data lettura al richiedente in una lingua a lui comprensibile e in ogni caso tramite interprete. L'interprete, subito dopo la conclusione del colloquio, verifica la correttezza della trascrizione ed apporta le correzioni necessarie, tenuto conto delle osservazioni dell'interessato, anche relative alla sussistenza di eventuali errori di trascrizione o di traduzione, delle quali è, in ogni caso, dato atto in calce al verbale di trascrizione.
2. Il verbale della trascrizione è sottoscritto dal presidente o dal componente della Commissione territoriale che ha condotto il colloquio e dall'interprete. Il richiedente sottoscrive eventuali osservazioni riportate in calce ai sensi del comma 1.
3. Copia informatica del file contenente la videoregistrazione e del verbale della trascrizione sono conservati, per almeno tre anni, in un apposito archivio informatico del Ministero dell'interno, con modalità che ne garantiscono l'integrità, la non modificabilità e la certezza temporale del momento in cui sono stati formati.
4. Il richiedente riceve copia della trascrizione in lingua italiana.

- *Omissis* -

2. Gestione dell'intervista²

L'intervistatore deve considerare che la potenziale vittima di tratta o sfruttamento potrebbe essere riluttante a rispondere alle domande per timore delle Forze dell'Ordine, dei trafficanti e degli sfruttatori ovvero delle conseguenze delle proprie rivelazioni. Non di rado, inoltre, il vissuto delle persone trafficate le rende particolarmente diffidenti. In alcuni casi potranno non ricordare tutti i dettagli o l'ordine preciso degli avvenimenti a causa di temporanee perdite di memoria dovute ai traumi subiti.

Si riportano di seguito le **Linee Guida** basilari per la conduzione del cd. "colloquio di identificazione". Il loro utilizzo favorirà la buona riuscita dell'intervista, mantenendo sempre la tutela della potenziale vittima al centro dell'interesse ed incrementando così le possibilità di ottenere risultati significativi anche in un'ottica investigativa³.

| LINEE GUIDA | NOTE |
|---|---|
| Condurre il colloquio in un ambiente che garantisca la privacy | Sebbene questa regola fondamentale sia spesso di difficile attuazione, occorrerà comunque adoperarsi per garantire che l'intervista si svolga in un ambiente riservato. |
| Mettere a proprio agio l'intervistato e garantire il soddisfacimento dei bisogni primari. | L'emozione e lo stress potrebbero compromettere il buon esito di un colloquio. L'intervistatore avrà difficoltà nel valutare un soggetto nervoso, intorpidito, spaesato. Avviare la conversazione in modo informale ed accogliente, gestire - per quanto possibile - le emozioni dell'intervistato con idonee rassicurazioni, faciliterà senz'altro il compito dell'intervistatore aumentando le possibilità di riuscita. |
| Definire l'obiettivo | L'intervistatore deve porre domande in modo prudente, mirando ad ottenere quante più informazioni essenziali possibili ai fini dell'individuazione di una vittima di tratta o sfruttamento. |
| Buone tecniche di colloquio | Sapere in che modo porre le domande è importante tanto quanto sapere quali domande formulare. La regola di base è porre domande semplici e chiare, con tono di voce pacato, senza mostrare di aver fretta e senza svolgere contemporaneamente altre mansioni. |
| Lasciar parlare l'intervistato/a | Uno dei più grossi errori che può commettere l'intervistatore è quello di parlare troppo, sovrappoendosi al suo interlocutore. L'intervistatore deve gestire il colloquio, ma non deve dominarlo, lasciando il più ampio spazio al racconto della potenziale vittima, soprattutto al fine di raccogliere quante più informazioni possibili per valutare la persona dell'intervistato e far emergere |

² Questa parte è stata ripresa e adattata da: ICMCPD e Dipartimento per le Pari Opportunità, *Linee Guida per lo Sviluppo di un sistema Transnazionale di Referral per le Persone Trafficate in Europa: TRM-EU*, Vienna, 2010, pp.43-50.

³ ICMCPD, (ICMPD) e altri, *Anti-Trafficking Training for Frontline Law Enforcement Officers* (Formazione Anti-Tratta per le Forze di Polizia non Specializzate), Vienna, 2006, pp.56-58.

| | |
|--|--|
| | eventuali condotte criminose di cui sia stato vittima. |
| Essere un buon ascoltatore | Un buon intervistatore è un buon ascoltatore. Chi conduce il colloquio deve cercare di concentrarsi sui contenuti delle risposte che riceve e su come gli vengono offerti. Non deve pensare alle domande successive o iniziare ad analizzare una risposta prima che l'interlocutore abbia finito di parlare. Non deve nemmeno anticipare la risposta dell'intervistato. |
| Linguaggio del corpo | Un linguaggio del corpo rassicurante ed accogliente è estremamente importante per conquistare la fiducia della persona che deve essere sottoposta a colloquio. Occorre conoscere il linguaggio del corpo e relazionarsi all'interlocutore anche con un'appropriata gestualità. |
| Non mettere in discussione le risposte date | Gli intervistatori non devono lasciar trasparire le proprie reazioni emotive e devono fare in modo che i sentimenti personali non interferiscano con il colloquio. Non devono mostrare disgusto né scetticismo nel caso in cui alcune delle informazioni apprese risultino ripugnanti o semplicemente assurde. Le vittime potrebbero aver vissuto delle situazioni che vanno aldilà di ogni immaginazione. |
| Non lasciare mai trasparire atteggiamenti o interloquire con frasi che possano implicare una valutazione morale dell'intervistato. | Gli intervistatori non devono in alcun modo lasciarsi andare a commenti o ad espressioni che suonino come una condanna per le scelte di vita dell'intervistato. Le vittime possono provenire da vissuti di sofferenza tali da non meritare alcun biasimo, anche perché l'intervistatore non alcun titolo per censurare alcunché. |

3. L'intervista

Il colloquio di identificazione deve basarsi su una serie di domande volte ad acquisire quanti più possibili elementi informativi per stabilire se la persona intervistata è stata vittima di tratta o di altre forme di violenza/sfruttamento o se era in procinto di diventarlo. Le domande dovranno essere "adeguate, attinenti e non esorbitanti rispetto ai motivi per cui vengono poste"⁴.

Si sottolinea che lo schema che segue ha una valenza meramente indicativa.

Le domande di seguito riportate dovrebbero essere proposte dall'agente delle Forze dell'Ordine durante il primo contatto con la potenziale vittima di tratta o sfruttamento (riconosciuta come tale in base agli indicatori di cui all'Allegato B).

1. Quando sei arrivato in Italia? In che modo? (con quali mezzi? Attraversato quali paesi?)
2. Sei stato portato via di nascosto? Eri da solo o con altre persone?
3. Sei stato costretto a lasciare il tuo Paese o è stata una tua libera scelta? Come e da chi sei stato costretto?

⁴ Convenzione per la protezione degli individui, Art. 5 (Consiglio d'Europa, ETS 108, 28.01.1981).

⁴ Idem.

4. Chi ha organizzato il viaggio, predisposto quanto necessario per i documenti ed il lavoro? Su cosa si basavano i vostri rapporti (intermediari di professione, familiari, amici, conoscenti etc...?)
5. Hai contratto un debito? Con chi? Come devi restituirlo?
6. Ti sono stati sottratti i documenti e/o gli effetti personali? Da chi?
7. Qual'era il tuo status all'arrivo in Italia (regolare o irregolare)?
8. Quale lavoro ti era stato prospettato? Cosa hai dovuto fare invece una volta giunto in Italia?
9. Che tipo di rapporto avevi con il tuo datore di lavoro/sfruttatore/caporale?
10. Quali erano le condizioni di lavoro? (ore lavorative, igiene e sicurezza, trasporti, supervisione, etc.)
11. In caso di sfruttamento sessuale o di altra natura: dove si svolgevano i rapporti sessuali? Come ti procuravi i clienti? Quante ore ti prostituivi? Chi ti conduceva sul posto? Qualcuno ti controllava?
12. Potevi disporre liberamente dei tuoi guadagni, effetti personali, documenti?
13. Il datore di lavoro/sfruttatore tratteneva del denaro dal tuo salario ovvero dai tuoi guadagni per pagare i "debiti" contratti per il viaggio? in che misura?
14. Conosci altre persone che si trovano nella tua stessa situazione o in una situazione analoga?
15. Quale tipologia di sistemazione ti è stata fornita e da chi? Quali erano le condizioni dell'alloggio (riscaldamento, acqua corrente, servizi etc.)?
16. Quanto e a chi dovevi pagare per questa sistemazione?
17. Hai subito violenze psicologiche, fisiche o sessuali (percosse, insulti, minacce e assunzione forzata di droghe)? E i tuoi familiari?
18. Perché sei rimasto in quella condizione? Volevi uscirne? Potevi uscirne? Cosa te lo impediva?
19. Sei riuscito a sottrarti a quella condizione? Come?
20. Se non ci sei ancora riuscito, vuoi farlo? In caso affermativo: cosa ti impedisce di farlo? In caso negativo: cosa ti trattiene?
21. Se ci sei riuscito, chi ti ha aiutato? Che tipo di aiuto è stato fornito? E' stato utile? Se sì, perché? Se no, perché? Quale aiuto migliore avresti potuto avere?
22. Di quale aiuto hai bisogno adesso?
23. Vuoi tornare a casa? Se sì, perché? Se no, perché?
24. Se tornerai al paese di origine, cosa pensi ti possa accadere?
25. Se resterai nel paese di destinazione cosa pensi ti possa accadere?
26. Vuoi collaborare con le forze dell'ordine? Se sì, in che modo?
27. Quali sono i rischi a cui sei attualmente esposto a causa della tua condizione? i tuoi amici intimi e/o i familiari corrono ugualmente dei rischi?
28. Quali sono i tuoi bisogni immediati (ad esempio, accoglienza, indumenti, denaro)?

Quando l'agente delle Forze dell'Ordine ha concluso il colloquio, dovrà relazionarsi immediatamente con il Referente del Corpo e, quindi, attivare la procedura così come formulata nelle presenti Linee Guida.

Il successivo step, in termini di interazione tra la vittima di tratta o sfruttamento e le Forze dell'Ordine, consisterà nel raccogliere informazioni dalla vittima per una deposizione dettagliata (se l'interessato è disponibile a farlo) secondo le procedure esposte nelle Linee Guida.

Variabili da considerare durante l'intervista

Approccio

La maggior parte delle vittime di tratta o sfruttamento, in particolare se donne o minori, si trovano in condizioni tali da renderle impotenti e insicure. È quindi importante che durante il colloquio si presti attenzione alla specificità dei bisogni e delle preoccupazioni delle persone intervistate.

Status delle persone vulnerabili

Una delle maggiori barriere che le persone vulnerabili, vittime di un crimine, si trovano a dover affrontare quando cercano di accedere all'ordinamento giudiziario penale è la paura di essere arrestate ed espulse (qualora si tratti di migranti irregolari). Queste e molte altre paure fanno sì che le vittime di un crimine non chiedano la protezione della polizia, alloggio presso una struttura di accoglienza, assistenza medica e altri servizi sociali.

Essere consapevoli dell'estrema vulnerabilità della potenziale vittima è pertanto un requisito necessario per un esito positivo di un colloquio con una possibile identificazione positiva quale vittima.

Paura delle ritorsioni

Per scoraggiare il contatto con le Autorità o con altri enti ed associazioni pubbliche e private che possono fornire loro assistenza, gli sfruttatori non esitano ad attuare condotte di tipo intimidatorio, sottoponendo le vittime a svariate forme di "punizione", di tipo fisico o pecuniario (nel caso di sfruttamento lavorativo, e talvolta anche sessuale, aggiungendo ore di lavoro o togliendo "privilegi", come tempo libero, ore di sonno, cibo e servizi). Abusi e punizioni non colpiscono solo chi si determina a collaborare con le istituzioni, ma servono anche da monito per gli altri.

L'emancipazione della vittima dalla condizione di sfruttamento non è peraltro garanzia di immunità da ritorsioni ai suoi danni o nei confronti dei familiari (anche nel paese di origine). Nella maggior parte dei casi di tratta, gli intermediari sono già al corrente o comunque trovano facilmente informazioni sulla vittima, la sua casa, la sua famiglia, gli amici. L'intimidazione indiretta, attuata con minacce nei confronti dei familiari e dei figli, è una strategia collaudata dei trafficanti per manipolare e controllare la vittima.

Rapporti con il trafficante

I rapporti tra le vittime ed i trafficanti possono essere molto complessi: i soggetti trafficati possono credere che, dopo un periodo di abusi, estingueranno il debito contratto con gli sfruttatori e saranno in grado di guadagnare del denaro per se stessi. Diffusa è la convinzione che nessun altro, se non il trafficante, sarà in grado di aiutarli. Possono considerarsi troppo stupidi e ingenui per decidere autonomamente del proprio destino. Antichi retaggi culturali li inducono a temere il giudizio negativo della comunità di appartenenza qualora tornassero a casa "a mani vuote" oppure il rifiuto dei propri familiari qualora siano stati costretti a prostituirsi.

Non si deve trascurare di considerare, infine, l'abilità dei trafficanti nel cambiare il proprio comportamento via via che gli Stati modificano le leggi contro la tratta. L'aggiramento delle leggi potrebbe addirittura tradursi in forme più sofisticate di sfruttamento, apparentemente meno inclini alla violenza fisica ed incentrate sul ricatto e la violenza psicologica.

Peculiarità delle vittime di sfruttamento lavorativo

Occorre considerare che le esigenze e le aspettative di assistenza delle vittime di sfruttamento lavorativo sono significativamente diverse rispetto a quelle delle vittime di sfruttamento sessuale. Le prime, oltre a generiche esigenze di tutela e protezione, hanno bisogno di lavorare. Pertanto occorre tener presente, nella prospettazione delle possibilità offerte dal quadro normativo vigente, che le forme di accoglienza nei loro confronti dovranno essere calibrate su questo tipo di bisogni al fine di pervenire all'identificazione della vittima e, soprattutto, alla sua partecipazione collaborativa alla fase delle indagini.

Background culturale

L'approccio dell'intervistatore alla potenziale vittima non può prescindere dalla consapevolezza della diversità culturale e religiosa del soggetto intervistato. La buona riuscita del colloquio implica pertanto la necessaria attenzione a tali profili.

Circostanze e reazioni individuali

Il vissuto della potenziale vittima giocherà un ruolo determinante nella sua scelta di sottoporsi al colloquio e nelle risposte che offrirà agli operatori. Non esistono dati certi sul modo in cui agiscono e reagiscono le persone trafficate, dipendendo necessariamente dalla diversità di situazioni e contesti in cui sono venute a trovarsi. Ci si potrà trovare di fronte a persone reticenti, confabulanti, poco lucide o con disturbi psichici (verosimilmente dovuti ai traumi subiti) ovvero tossicodipendenti, aggressive o completamente passive. Si potranno viceversa incontrare persone disponibili al colloquio e collaborative. Si ricordi che non esiste un unico sistema, giusto o sbagliato che sia, per reagire alla tratta. Per questo è utile disporre di un modello di colloquio, basato su linee guida semplici, da poter usare per interrogare le diverse tipologie di vittime, in una varietà di circostanze.

INDICATORI GENERALI DI TRAFFICO

- giovane età
- minore non accompagnato
- scarsa conoscenza o totale ignoranza della lingua italiana
- scarsa conoscenza o totale ignoranza della cultura italiana
- precedenti vittimizzazioni
- discriminazione di genere, culturale o religiosa
- mancanza di documenti
- documenti falsi o contraffatti
- richiesta di asilo
- status di rifugiato
- provvedimento di espulsione
- disoccupazione
- situazione di povertà
- scarsa istruzione
- situazioni familiari problematiche
- invalidità fisiche e/o psichiche
- assenza di relazioni parentali
- provenienza da Paesi a rischio di tratta
- coinvolgimento, connessioni amicali o parentali con persone indagate e/o condannate per reati di tratta, reati connessi allo sfruttamento sessuale, lavorativo, accattonaggio o altri reati
- reclutamento con false informazioni occupazionali nel paese di destinazione
- reclutamento con false informazioni sul paese di destinazione
- reclutamento con false informazioni sulle condizioni abitative nel paese di destinazione
- reclutamento con false informazioni sul viaggio e sui percorsi della migrazione
- "Falso fidanzato" o prefigurazione di matrimonio nel paese di destinazione
- coinvolgimento di parenti, amici, agenzie di lavoro o persone non conosciute per predisporre il viaggio e l'occupazione nel Paese di destinazione
- informazioni false sulle procedure e sulla documentazione per la pratica migratoria
- elevato costo del progetto migratorio
- situazione di indebitamento della potenziale vittima o dei suoi familiari
- garanzie patrimoniali richieste e fornite dai familiari della potenziale vittima
- richiesto impegno al rimborso dei costi del viaggio e della collocazione logistica nel paese di destinazione
- utilizzo di documenti di identità falsi o contraffatti
- possesso di documenti di viaggio falsi o contraffatti
- mancanza di documenti di identità o di migrazione
- possesso di documenti irregolari
- riferito trattenimento da parte di terzi di documenti d'identità, di viaggio, di soggiorno e di beni personali

Modalità dei mezzi utilizzati

- trasporti collettivi
- viaggi singoli
- tipo di mezzo di trasporto
- durata del viaggio
- collocazione nelle tappe intermedie
- modalità di pagamento delle spese di viaggio
- ruolo delle persone coinvolte in qualità di reclutatori, organizzatori, trasportatori
- false informazioni sui mezzi e sulle condizioni di trasporto

Nei paesi di transito e di destinazione sono stati commessi

- Violenza sessuale
- Violenza fisica
- Abuso psicologico
- Somministrazione di sostanze alcoliche o stupefacenti
- Minacce alla persona e/o a familiari ed amici
- Trattenimento dei documenti
- Inibizione della libertà di movimento
- Estorsione, servitù per debito da migrazione
- Strategie di controllo e sopraffazione

Sintomi di Vittimizzazione

- segni di sevizie, lesioni, violenza sessuale
- vulnerabilità psicologica
- dipendenza economica
- privazione di denaro
- eccessiva disponibilità di denaro
- eccessivo timore indotto verso le autorità
- strumentalizzazioni di credenze culturali e/o religiose,
- privazioni di documenti
- possesso di documenti, contratti, falsi o contraffatti
- possesso di annunci finalizzati al reclutamento, di comunicazioni, lettere, messaggi telefonici, di posta elettronica, numeri telefonici, dei trafficanti e degli sfruttatori, estremi identificativi delle attività e luoghi di sfruttamento.

**TIPOLOGIA DI SFRUTTAMENTO NEI PAESI DI RECLUTAMENTO,
TRANSITO E/O DI DESTINAZIONE**

- sfruttamento sessuale,
- prostituzione in strada
- prostituzione in luoghi privati
- prostituzione in locali aperti al pubblico
- matrimoni precoci e non voluti
- adozioni illegali
- lavoro forzato nell'assistenza alle persone

- lavoro forzato in attività produttive e/o commerciale: prestazione di servizi, produzione di beni, agricoltura, commercio ambulante, commercio stabile, pubblici esercizi.
- accattonaggio forzato
- coinvolgimento in attività criminali
- rimozione e/o cessione di organi

STATUS OCCUPAZIONALE

- disoccupazione
- contratto di lavoro falso
- collocazione in attività con precedenti connessioni con lo sfruttamento
- sorveglianza costante del datore di lavoro con impossibilità di autodeterminazione del lavoratore, negazione di permessi o pause
- attività prestata in luoghi riparati e nascosti
- condizioni di sopraffazione, anche attraverso l'imposizione del silenzio nei confronti degli organi ispettivi sulle condizioni lavorative, sottoposizione forzata a test clinici, anche di gravidanza, induzione all'aborto forzato o imposizione di utilizzo di contraccettivi
- ricorrente mobilità logistica e occupazionale
- violazioni nel rapporto di lavoro: orari lavorativi eccessivi e inadeguati, corrispettivo inadeguato al lavoro prestato e/o non corrisposto, anche per il pagamento di "debito da immigrazione" o per l'alloggio fornito
- alloggio imposto, precario e inadeguato agli standard abitativi
- contesti situazionali di occupazioni pericolose per la salute e l'integrità psico-fisica del lavoratore in violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro e delle informazioni da rendere per la tutela in ambito lavorativo

ELEMENTI SOCIOECONOMICI E RELAZIONALI

- abitazione modesta/fatiscente
- abitazione condivisa con altre persone anche in luoghi inadeguati
- prossimità del luogo di abitazione con i siti di sfruttamento
- costi di locazione eccessivi
- elevati costi accessori per utenze e necessità alimentari
- frequente mobilità abitativa
- costante sorveglianza da parte degli sfruttatori o delle persone delegate, anche donne, e restrizione nei comportamenti di interazione.
- isolamento sociale
- negazione di informazioni sul mondo esterno
- controllo e limitazioni nella scelta residenziale
- privazione o eccessiva limitazione delle cure mediche
- pagamenti a favore degli sfruttatori per infrazioni alle regole di vita imposte

INDICATORI SPECIFICI DI SFRUTTAMENTO SESSUALE

- genere femminile
- genere femminile e maschile, giovane età, minore
- imposizione di tempi, condizioni, modalità di svolgimento delle attività

- abuso fisico, abuso sessuale anche con finalità di sottomissione e di “preparazione” delle vittime alle condotte di prostituzione
- controllo costante svolto dal trafficante/sfruttatore o da soggetti da essi delegati, anche di sesso femminile, già vittime di tratta;
- disponibilità limitata dell’uso del cellulare
- sottrazione dei proventi dell’attività
- scarsa disponibilità di denaro
- restrizioni e controllo negli spostamenti e/o rientri nei paesi di provenienza
- minacce di violenza, anche omicidiaria, nei confronti della vittima o dei suoi familiari in caso di allontanamento, rifiuto, riluttanza allo svolgimento delle attività sessuali
- reclutamento iniziale per lo svolgimento di un lavoro ordinario e successiva costrizione alla prostituzione;
- reclutamento dichiaratamente finalizzato alla prostituzione ma con false informazioni sull’entità dei profitti, delle condizioni di svolgimento delle attività e delle condizioni di vita nei paesi di transito e di destinazione.
- impossibilità di cessare autonomamente lo svolgimento delle attività di prostituzione

INDICATORI SPECIFICI DI SFRUTTAMENTO LAVORATIVO

- imposizione delle prestazioni lavorative, impossibilità di negoziare i termini del contratto di lavoro
- esigua remunerazione economica
- sottrazione del salario, finalizzato al pagamento del debito da migrazione
- condizioni lavorative pericolose, umilianti, eccessivamente disagiati, diverse da quelle prefigurate all’atto dell’assunzione
- orario di lavoro eccessivo e/o non proporzionato sotto il profilo retributivo
- violenza fisica o sessuale
- minaccia di denuncia alle autorità
- collocazione abitativa nello stesso luogo di lavoro

INDICATORI SPECIFICI DI SFRUTTAMENTO NELL’ACCATTONAGGIO

- genere maschile: età molto giovane o anziana
- etnia rom, cittadinanza rumena, marocchina, nigeriana
- genere femminile: età molto giovane o anziana
- etnia rom, cittadinanza rumena
- disabilità anche gravi esposte con evidenza
- carenze nell’igiene personale e nell’abbigliamento, reali o simulate
- posizionamento in luoghi tipici: nei pressi di incroci stradali, chiese, supermercati.
- trasferimento da e sui luoghi di accattonaggio mediante trasporti di più persone organizzati da terzi

- eventuale concomitante sfruttamento sessuale
- povertà abitativa

INDICATORI SPECIFICI DI SFRUTTAMENTO IN ECONOMIE ILLEGALI

- genere maschile
- giovane età
- etnia rom, cittadinanza rumena, moldava, marocchina, egiziana, cinese, senegalese
- autodeterminazione nel progetto migratorio
- reclutamento attuato da appartenenti ad organizzazioni criminali
- coinvolgimento in attività di sfruttamento della prostituzione e lavorativo
- carenze logistiche e abitative
- commissione di furti, anche con destrezza,
- commercio di beni contraffatti
- spaccio di stupefacenti
- vittimizzazione da violenza fisica
- assoggettamento a controllo da parte dei trafficanti/sfruttatori che simulano una relazione parentale

INDICATORI SPECIFICI DI SFRUTTAMENTO NEL LAVORO DOMESTICO

- imposizione dell'occupazione e della coabitazione con il datore di lavoro
- privazione della libertà di recesso dal rapporto di lavoro
- orari di lavoro eccessivi, privazione di permessi e di giorni di riposo settimanale;
- pratiche umilianti
- abuso fisico, sessuale e/o psicologico
- salario modesto o non corrisposto

INDICATORI GENERALI DELLE POTENZIALI VITTIME MINORENNI

Minori a più elevato rischio di sfruttamento sessuale:

- ragazze nigeriane, rumene o comunque provenienti dai paesi dell'Est Europeo

Minori a più elevato rischio di sfruttamento lavorativo, accattonaggio e nel coinvolgimento in attività illegali:

- minori egiziani, bengalesi, nigeriani o provenienti da altri dai paesi dell'Africa subsahariana, minori di origine Rom
- basso livello di scolarizzazione
- giunti da poco tempo in territorio italiano
- scarsa conoscenza della lingua italiana

- mancanza di amici
- relazioni amicali prevalentemente con soggetti adulti, soggiornanti in Italia da maggior tempo, connessi a organizzazioni criminali o a gruppi formati da persone con precedenti penali
- contatti con adulti non conosciuti dagli operatori e all'esterno della comunità di accoglienza
- esigue o inesistenti comunicazioni con la famiglia
- impossibilità, indotta dall'adulto, di fare rientro nel paese di origine
- spinta all'emigrazione proveniente dalla famiglia
- servitù da indebitamento per migrazione
- condizioni precarie di salute e vulnerabile stato psico-fisico
- spontaneo coinvolgimento in attività illegali
- disponibilità eccessiva di denaro, beni, abbigliamento, oggetti personali non congrua con lo specifico status personale e familiare
- reticenza o rifiuto a fornire informazioni su qualità e condizioni abitative/lavorative

INDICATORI SPECIFICI DI SFRUTTAMENTO LAVORATIVO DELLE POTENZIALI VITTIME MINORENNI

Nazionalità

- Provenienza da Paesi con difficoltà di emigrazione
- elevato costo del percorso migratorio illegale del minore e della famiglia: più alto sarà il costo più alto sarà il debito da rifondere, attraverso il lavoro, al trafficante o all'organizzatore del viaggio

Aspetti comportamentali, fisici e relazionali

- frequenza scolastica irregolare
- permanenza di molte ore all'esterno dell'ambito di accoglienza o non coerente con l'età
- interazioni con adulti che possono deviare il minore dal programma di assistenza e protezione
- influenzamento/condizionamento/manipolazione da parte di adulti estranei o familiari inducenti a comportamenti di diffidenza o non cooperazione con gli operatori degli ambiti di accoglienza e assistenza
- comportamenti ansiosi per situazioni non riferite dal minore
- segni di lesioni, spossatezza, stanchezza

Condizioni occupazionali

- assenza di contratto
- lavoro minorile rischioso per la sicurezza e la salute, inadatto per tipologia o per modalità di svolgimento
- diserzione scolastica per svolgere prestazioni lavorative

INDICATORI SPECIFICI DI SFRUTTAMENTO SESSUALE DELLE POTENZIALI VITTIME MINORENNI

- minori non accompagnati

- genere femminile, sfruttamento sessuale pianificato sin dalla fase del reclutamento
- genere maschile, sfruttamento sessuale organizzato solo dopo il percorso di migrazione
- condizioni precarie di vita
- esigue possibilità di regolarizzazione del soggiorno nel paese di transito o di destinazione
- servitù da debito migratorio, dinamiche intimidatorie attraverso la strumentalizzazione di riti religiosi, pseudoreligiosi, culturali
- presenza di un "falso fidanzato" o di persone sedicenti vicine alla famiglia del minore
- contatti con soggetti adulti che mantengono costantemente il controllo del minore per via telefonica, con visite o avvicinamenti nei pressi delle aree di accoglienza
- intenzionale collocamento, da parte di sfruttatori/trafficienti, in strutture di accoglienza per garantire l'effetto di mimetizzazione delle vittime che comunque vengono avviate ai percorsi di sfruttamento

Geografizzazione degli ingressi e degli spostamenti in territorio italiano:

- Rotta Sud: passaggio da Napoli, Caserta, Castel Volturno,
- Rotta Est: costa adriatica, direzione principali città metropolitane del Nord
- Periodico e frequente trasferimento delle vittime, nella fase dello sfruttamento, in località diverse

Elementi clinici

- evidenze di violenza fisica e/o sessuale
- malattie sessualmente trasmesse
- evidenze medico-legali correlate ad aborti clandestini
- omesso ricorso alle cure mediche di base e dei trattamenti terapeutici in sintomatologie anche gravi
- trascuratezza nella sfera della sanità fisica, igienica e dell'aspetto fisico

Caratteristiche comportamentali

- scarsa collaborazione nei colloqui con gli operatori
- mutamento dello stile comportamentale nell'interazione con persone di qualifiche diverse
- atteggiamenti arroganti, con intervalli di collera, irritazione, espressioni di insofferenza, reazioni aggressive o violente
- manifestazioni comportamentali sessualizzate incoerenti con l'età
- espressioni comportamentali di rifiuto delle aree dell'affettività o della sessualità di tipo reattivo
- atteggiamento sprezzante, dimostrazioni di spavalderia, tentativi di elevazione dell'autostima attraverso motivazioni giustificative
- risposte standardizzate che denotano una manipolazione o un indottrinamento al colloquio

INDICATORI SPECIFICI DI SFRUTTAMENTO IN ATTIVITÀ ILLEGALI O NELL'ACCATTONAGGIO DELLE POTENZIALI VITTIME MINORENNI

- coabitazione stretta, convivenza allargata, prossimità logistica con gli autori dello sfruttamento
- contatti personali o telefonici con adulti, spesso connazionali, che offrono opportunità di guadagno
- convincimento della vittima di aiutare la famiglia attraverso le attività illegali

Elementi clinici

- lesioni, attuali o in condizione cicatriziale, sintomatiche di abusi fisici subiti nella fase del transito e dello sfruttamento anche quale modalità di assoggettamento al controllo degli organizzatori delle attività illegali

Aspetti comportamentali

- abuso abituale di sostanze
- risposte evasive, sintetiche e generiche da parte del minore nel corso dei colloqui, potenzialmente sintomatiche di indottrinamento da parte degli sfruttatori
- i più giovani possono mostrare atteggiamenti di timore oppure distacco, rifiuto al colloquio, contegni o risposte provocatori, gesti di sfida e manifestazioni di ostilità, imitando modalità comportamentali tipiche di soggetti criminali di età adulta
- tendenza ad interagire con i pari e con gli adulti estranei in modalità egocentriche, assertive di un supposto ruolo di potere, ricorrendo progressivamente ad atteggiamenti aggressivi

RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE VITTIME DI TRATTA: CARATTERISTICHE DIFFERENZIALI

- maggiori costi di migrazione
- inconsapevolezza o false informazioni nella fase della partenza circa la titolarità di diritti di protezione internazionale
- vittimizzazione sessuale e fisica durante il percorso migratorio
- difficoltà nella narrazione della storia personale, familiare, sociale
- reticenza persistente
- menzogna
- contraddittorietà
- incongruenza
- risposte standard
- uscite sospette e non giustificate;
- scarso interesse nei percorsi di integrazione proposti
- sottoposizione a riti vudù o altri riti religiosi o culturali
- contatti non ufficiali con persone esterne, connazionali, persone coinvolte in dinamiche di sfruttamento

- incontri con tali persone in prossimità dei luoghi di accoglienza
- segnali comportamentali che denotano timore verso tali soggetti
- ingiustificata disponibilità economica per uso personale o per l'invio nei paesi di origine ai propri familiari.

INDICATORI RELATIVI AI POTENZIALI TRAFFICANTI DI ESSERI UMANI

elementi situazionali, intrapersonali, interpersonali, socio-economici.

INDICATORI COMUNIA TUTTE LE FORME DI SFRUTTAMENTO

- promesse di un lavoro proficuo e/o di migliori condizioni di vita e di situazioni occupazionali
- reclutamento di minorenni attraverso la dazione di denaro ai loro familiari
- uso di violenza fisica e/o psicologica, minaccia ed intimidazione;
- uso di violenza verso le vittime a scopo di punizione o intimidazione, violenza sessuale, sequestro, lesioni, omicidio anche verso altre persone collegate, conosciute o vicine alla vittima
- indottrinamento/influenzamento/manipolazione delle vittime nella fase del reclutamento, nel percorso di transito e nell'arrivo dei paesi di destinazione sulle modalità di rapportarsi con le forze dell'ordine e l'autorità giudiziaria
- inibizione e controllo dei movimenti e delle possibilità di contatti delle vittime con altre persone e/o parenti anche, attraverso la privazione dei mezzi di comunicazione
- gestione delle pratiche amministrative, logistiche lavorative
- possesso dei documenti di identità delle vittime
- approvvigionamento di documenti falsi o falsificati per le vittime
- gestione/predisposizione delle disponibilità di collocazioni abitative
- pianificazione delle rotte del percorso di migrazione,
- trasferimento delle vittime
- disponibilità di mezzi di trasporto nei paesi di transito e per il raggiungimento dei paesi di destinazione
- connessione nella fase del viaggio con organizzazioni criminali, anche di piccola dimensione in altri stati,
- trasferimento delle vittime ad altri gruppi criminali anche se non comporta trasferimento di denaro
- appartenenza a gruppi criminali organizzati anche su base familiaristica
- controllo della contrattazione delle condizioni di lavoro,
- controllo delle attività di sfruttamento
- organizzazione di attività in cellule criminali, anche di diversa nazionalità, con specifiche competenze nelle diverse fasi del reclutamento, percorso di traffico, attività di sfruttamento finale
- requisizione integrale o parziale dei guadagni delle vittime per il "debito di schiavitù" (bondage debt) o a titolo estorsivo
- minaccia di ritorsione nei confronti della famiglia delle vittime sia in fase di reclutamento, viaggio e permanenza nei paesi di destinazione

- per inibire la denuncia alle autorità
- controllo e gestione delle somme di denaro da inviare a familiari
- corruzione
- false attestazioni sul grado e affidamento parentale di minori

INDICATORI SPECIFICI DELLO SFRUTTAMENTO SESSUALE

- gestione e controllo delle attività di prostituzione delle vittime
- coercizione alla prostituzione attraverso l'uso di pressioni culturali
- uso di violenza sessuale, fisica, psicologica al fine di assoggettamento delle vittime
- controllo integrale dei guadagni delle attività di prostituzione o di sfruttamento sessuale
- legami sentimentali con la vittima strumentalmente diretti a favorirne o ad agevolarne lo sfruttamento sessuale
- impedimento a rivolgersi ai percorsi di fuoriuscita dallo sfruttamento, e di rientro nel paese di origine, nell'ambito delle organizzazioni di aiuto di settore e delle autorità
- reclutamento di persone regolarmente stabilite nel territorio al fine di contrarre matrimoni forzati o matrimoni di convenienza
- utilizzo dei social network e di internet per reclutare vittime e procurare clienti
- tecniche di intimidazione in conformazione organizzata
- strategie di controllo sulle vittime anche con uso e somministrazione di sostanze alcoliche e stupefacenti
- uso dei sistemi di comunicazione digitale e telematica inclusi social-networks per le comunicazioni tra trafficanti al fine di evitare intercettazioni tradizionali
- uso di documenti falsi o contraffatti del trafficante che attestano relazioni familiari non veritiere
- coercizione alla prostituzione attraverso l'uso di pressioni culturali
- uso di violenza sessuale, fisica, psicologica al fine di assoggettamento delle vittime
- controllo integrale dei guadagni delle attività di prostituzione o di sfruttamento sessuale
- legami sentimentali con la vittima strumentalmente diretti a favorirne o a agevolarne lo sfruttamento sessuale
- impedimento a rivolgersi ai percorsi di fuoriuscita dallo sfruttamento e di rientro nel paese di origine, nell'ambito delle organizzazioni di aiuto di settore e delle autorità
- reclutamento di persone regolarmente stabilite nel territorio al fine di contrarre matrimoni forzati o matrimoni di convenienza
- utilizzo dei social network e di internet per reclutare vittime e procurare clienti
- tecniche di intimidazione in conformazione organizzata
- strategie di controllo sulle vittime anche con uso e somministrazione di sostanze alcoliche e stupefacenti

- uso dei sistemi di comunicazione digitale e telematica inclusi i social-networks per le comunicazioni tra trafficanti al fine di evitare le intercettazioni tradizionali
- uso di documenti falsi o contraffatti del trafficante che attestano relazioni familiari non veritiere con la vittima e controllo delle attività di prostituzione delle vittime

INDICATORI SPECIFICI DELLO SFRUTTAMENTO LAVORATIVO

Dei trafficanti:

- collocazione dei lavoratori presso i datori di lavoro e contrattazione sulle condizioni di lavoro e sul salario
- assoggettamento dei lavoratori a condizioni di controllo integrale anche attraverso sistemi di video sorveglianza
- uso di violenza minaccia ed intimidazione per imporre condizioni illegali di lavoro, per controllare ed imporre sanzioni
- trattenute illegali di parte del salario o stipendio
- datore o supervisore di lavoro non chiaramente identificabile dalla vittima
- supervisione /controllo del tempo di riposo della vittima
- impedimento a rivolgersi alle pratiche di rimpatrio o ad accedere all'ausilio delle autorità o di associazioni
- utilizzo della posizione bancaria e fiscale della vittima per vantaggi economici e previdenziali in realtà dovuti al lavoratore

INDICATORI desumibili dal DATORE DI LAVORO

- uso di violenza, minaccia, intimidazione nell'impiego e organizzazione del lavoro
- lavoro obbligato in posti non sicuri e non salutarie
- consueto ricorso a fornitori illegali o intermediari non legali di prestatori di lavoro
- consueta tolleranza verso reclutatori illegali o guardie sempre illegali nei posti di lavoro
- salari sottopagati e gravi violazioni sulla sicurezza del lavoro
- prevalenza di lavoratori irregolari
- gestione di offerta lavorativa nell'ambito della produzione "fast fashion" in condizioni di condizioni estremamente competitive
- uso di aziende di collocamento per assumere lavoratori stagionali con collocazione sul posto di lavoro con pubblicità sul web che si rivelano in realtà con standard più bassi rispetto a quanto promesso
- offerte di lavori stagionali che prevedono la regolarizzazione con permessi di soggiorno offerti dal datore di lavoro che permettono l'accesso all'intera area schengen

nel lavoro domestico

- condizione di asservimento
- coabitazione forzata
- richiesta di attività non correlate al rapporto di lavoro

INDICATORI SPECIFICI DI ALTRI TIPI DI SFRUTTAMENTO – accattonaggio, coercizione in attività criminali traffico di organi umani.

- gestione dei posti e condizioni dell'uso
- gestione delle accommodations, assegnazione gestita dai soggetti che esercitano la sorveglianza
- controllo amministrativo
- ripartizione del territorio
- controllo continuo delle vittime, anche attraverso violenza minaccia ed intimidazione
- scelta delle vittime in riferimento al loro utilizzo criminale
- gestione delle adozioni internazionali illegali di bambini stranieri
- sfruttamento di minori per ottenere sussidi
- sfruttamento di persone diversamente abili anche in altri stati membri

ANTI-SLAVERY INTERNATIONAL, *Protocollo e Kit formativo per l'identificazione e la prima assistenza alle possibili vittime di tratta da parte delle forze dell'ordine*, Londra, 2005.

ASSOCIAZIONE ON THE ROAD, *Articolo 18: tutela delle vittime del traffico di esseri umani e lotta alla criminalità (L'Italia e gli scenari europei)* - Rapporto di ricerca, On the road Edizioni, Martinsicuro (TE), 2002.

CASTELLI V. (a cura di), *Punto e a capo sulla tratta*, Franco Angeli, Milano, 2014

COMMISSIONE NAZIONALE PER IL DIRITTO DI ASILO E DELL'ALTO COMMISSARIATO DELLE NAZIONI UNITE PER I RIFUGIATI – UNHCR, *Linee guida elaborate nell'ambito del progetto "Meccanismi di coordinamento per le vittime di tratta"*, 2016.

DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA, *Relazione annuale*, Dicembre 2008.

EUROJUST, *Strategic project on "Eurojust's action against trafficking in human beings"*, Final Report and Action Plan 2012 European Commission, Guidelines for the Identification of Victims of Trafficking in Human Beings, 2013

EUROPEAN COMMISSION, *Guidelines for the Identification of Victims of Trafficking in Human Beings. Especially for Consular Services and Border Guards*, Luxembourg, 2013.

EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS, *Child Trafficking in the European Union-Challenges, Perspectives and Good Practices*, July 2009

GIANNINI M. C., DI FILIPPO LAURA C., *The Trafficking In Human Beings Prevention: A Criminological Perspective - Part One*, LEX ET SCIENTIA INTERNATIONAL JOURNAL, XXII, 1, 2015.

GIANNINI M. C., DI FILIPPO LAURA C., *The Trafficking In Human Beings Prevention: A Criminological Perspective - Part Two*, LEX ET SCIENTIA INTERNATIONAL JOURNAL, XXII, 2, 2015.

ICMPD, *Anti-Trafficking Training Material for Frontline Law Enforcement Officers*, Vienna, 2006.

ICMPD, *Anti-trafficking Training Material for Judges and Prosecutors in EU Member Status, Accession and Candidate Countries*, Vienna, 2006.

ILO, *Operational indicators of trafficking in human beings*, September 2009

INTERNATIONAL LABOUR OFFICE, *Operational indicators of trafficking in human beings*, September 2009.

MANCINI D., "Successful prosecution of human trafficking. Challenges and good practices", OSCE Organization for Security and Co-operation in Europe, Opening Plenary Session: National Criminal Justice Responses to Combating Human Trafficking - Challenges and Best Practices, Conference in Helsinki, 10-11 September 2008.

MANCINI D., *Traffico di migranti e tratta di persone*, Franco Angeli, Milano, 2008.

ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO, *Indicatori operativi per gli adulti e i bambini vittime di tratta, soggetti a sfruttamento lavorativo e sessuale*, Ginevra, 2009, in www.ilo.org/forcedlabour

ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ, *WHO Ethical and Safety Recommendations for Interviewing Trafficking Persons*, Ginevra, 2003.

OSCE, *Global Initiative to Fight Human Trafficking, Analysing the Business Model of Trafficking in Human Beings to Better Prevent the Crime*, 2010

OSCE, *Trafficking in Human Beings: Identification of Potential and Presumed Victims. A Community Policing Approach*, SPMU, Publication Series Vol. 10, Vienna, 2011

OSCE-ODHIR, *National Referral Mechanism. Joining Efforts to Protect the Rights of Trafficking Persons. A Practical Handbook*, Varsavia, 2004.

SAVE THE CHILDREN ITALIA, *Development of child rights methodology to identify and support child victims of trafficking*, final report, Rome, 2007.

SAVE THE CHILDREN ITALIA, *Protocollo di identificazione e supporto dei minori vittime di tratta e di sfruttamento*, 2007.

SCIACCHITANO G., *Tratta di persone*, in DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA, *Relazione annuale*, Dicembre 2008

UNODC, *Anti-human Trafficking Manual for Criminal Justice Practitioners*, 2009

UNODC, *Human Trafficking indicators*, 2014

UNODC, *Toolkit to Combat Trafficking in Persons*, 2008

UNODC, UN.GIFT *Anti-human trafficking manual for criminal justice practitioners, Human Trafficking Indicators*, 2009